LE SEZIONI DEL RUNTS:
LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

01. NOZIONE

L'art. **45 del D.Lgs 117/2017** ha istituito, presso il Ministero del Lavoro il **R**egistro **U**nico **N**azionale del **T**erzo **S**ettore (RUNTS). Lo stesso sarà gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

Il RUNTS sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il successivo art. 46 prevede **la struttura** del Registro che sarà composto da **sette sezioni**, in questa scheda analizziamo le **Società di mutuo soccorso**.

02. DEFINIZIONE DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Le **società di mutuo soccorso** (*artt. da 42 a 44 del CTS*) sono ETS disciplinate dalla **legge 165 aprile 1886, n. 3818**. L'articolo 42 esprime espresso rinvio al tale legge alla quale ci affidiamo per tracciarne un rapido riassunto.

Esse conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla Legge. Non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più attività.

03. L'ATTIVITA'

Le **attività** delle società di mutuo soccorso possono essere:

a)	erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché' in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b)	erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e

	la cura delle malattie e degli infortuni;
c)	erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d)	erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi.

Tali società possono inoltre promuovere attività di **carattere educativo e culturale** dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge, ne' possono svolgere attività di impresa

04. COSTITUZIONE E SOCI

La costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile. Lo statuto deve **determinare espressamente**:

la sede della Società;
i fini pei quali è costituita;
le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci;
i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori;
le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto.

Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso **le persone fisiche**.

Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società.

E' ammessa la **categoria dei soci sostenitori**, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

05. AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori della Società debbono essere iscritti **fra i soci effettivi di essa**. Essi sono **mandatari temporanei revocabili**, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:

dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità non ricadrà su chi avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all' assemblea generale od al Tribunale saranno investiti della responsabilità penale.

06. TRASFORMAZIONE E MODIFICHE

Gli artt. **43 e 44** del CTS dispongono che "*Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga* alle disposizioni della legge istitutiva, *il proprio patrimonio*".

E che, alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali e non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.